

**URGENTE**

**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Procedura di Concordato Preventivo n. 48/2014**

**Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio -  
Fatebenefratelli**

Giudice Delegato: Dott. Umberto Gentili

Commissari Giudiziali: Prof. Avv. Franco Paparella e Avv. Gian Luca Righi

**MEMORIA INTEGRATIVA A CHIARIMENTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO**

della **Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli**, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222, con sede legale in Roma (RM), in Via Ponte Quattro Capi n. 39, C.F. 01362340588, P.IVA 00989031000 e n. REA RM-384566 (di seguito "**Casa Generalizia**" o la "**Ricorrente**" o l"**Ente**"), iscritta al registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma al n. 667/1987, in persona del rappresentate legale, Reverendo Fra Giampietro Luzzato, nato ad Asolo (TV) il 15.06.1950 (C.F. LZZGPT50H15A471K), rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv.ti Marco Passalacqua e Alessandro Tribulato, giusta procura già depositata in atti, presso il cui studio in Roma, Via Salaria 259, è elettivamente domiciliata espone quanto segue.

\* \* \*

**Sommario**

1. PREMESSA.....	1
2. SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO PRESENTATA DALLA CASA GENERALIZIA .....	4
3. BREVI OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE DEPOSITATA DAI COMMISSARI .....	12
3.1 In particolare: sulle rettifiche operate dai Commissari.....	15
3.2 Segue: osservazioni relative alla riduzione del costo del lavoro.....	21

\* \* \*

**1. PREMESSA**

1. La Casa Generalizia ha depositato il 16 giugno 2015 una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale *ex art. 186-bis l. fall.* (la "**Proposta**

- Definitiva**”). La Proposta Definitiva è il risultato dell’aggiornamento e integrazione dell’originaria proposta di concordato depositata dalla Casa Generalizia il 17 settembre 2014 (termine fissato dal Tribunale di Roma *ex art.* 161, co. 6, l. fall.) e successivamente integrata con ricorso del 5 dicembre 2015.
2. Unitamente alla Proposta Definitiva, la Casa Generalizia ha debitamente depositato tutta la documentazione prescritta dall’art. 161, comma 2 e 3, l. fall. e, in particolare, il piano di cui alla lett. e) del comma 2 dell’art. 161 l. fall., contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria (il “**Piano di Concordato**”), unitamente al relativo piano industriale e finanziario, che descrive gli interventi da attuare sull’assetto aziendale per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario ed il conseguente risanamento dell’impresa tramite la generazione di risorse sufficienti al soddisfacimento del c.d. fabbisogno concordatario (il “**Piano Industriale e Finanziario**”).
  3. Con provvedimento del 15 luglio 2015, il Tribunale di Roma ha ammesso la Casa Generalizia alla procedura di concordato preventivo ed ha fissato la data per l’adunanza dei creditori per il 20 novembre 2015.
  4. Successivamente, recependo il condivisibile invito dei Commissari Giudiziali (i “**Commissari**”) ad aggiornare il Piano Industriale e Finanziario per evitare disallineamenti temporali rispetto alla Proposta Definitiva ed al relativo Piano di Concordato, in data 30 ottobre 2015 la Casa Generalizia ha depositato telematicamente in Tribunale un aggiornamento del Piano Industriale e Finanziario (il “**Piano Aggiornato**”) che tiene conto dei risultati consuntivi dell’azienda ospedaliera sia al 31 dicembre 2014 che al 30 giugno 2015 (elemento, quest’ultimo, che sembrerebbe essere sfuggito ai Commissari nella propria relazione *ex art.* 172 l. fall., di seguito la “**Relazione**” <sup>(1)</sup>).
  5. Il Piano Aggiornato, per l’esattezza, è stato depositato (telematicamente) due

---

(1) Ed invero, vedi pag. 169 della Relazione, dove si afferma che: “*Residuano però i dubbi dovuti al criterio di elaborazione del Piano aggiornato che assume: 1) solo per l’esercizio 2014 i risultati effettivi trascurando quelli del primo semestre 2015 (peraltro disponibili) che sono abbastanza incoerenti rispetto alle previsioni originarie; se dunque fossero stati utilizzati anche i risultati effettivi quantomeno del primo semestre 2015 le grandezze del Piano aggiornato sarebbero state inevitabilmente peggiori e si sarebbe sgombrato qualsiasi dubbio in merito ad una scelta così singolare; inoltre, poiché l’ultima versione del Piano aggiornato è del 1 novembre i risultati effettivi sarebbero potuti andare ben oltre il 30 giugno 2015, contribuendo a delineare un quadro più certo e stabile al quale si è inopinatamente rinunciato nonostante l’insistenza dei Commissari*”. Tuttavia, a pag. 21 della medesima Relazione i Commissari avevano correttamente trascritto i criteri di redazione del Piano Aggiornato adottati dalla Ricorrente, tra cui compare l’utilizzo dei dati consuntivi al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015.

volte: una prima volta, come precisato, in data 30 ottobre 2015 ed una seconda volta poche ore dopo, in data 1 novembre 2015. Il “doppio deposito”, tuttavia, non presuppone e non è stato necessitato (come pure si potrebbe supporre) da alcuna modifica del Piano Aggiornato, bensì dalla mera necessità di precisare che anche secondo il Piano Aggiornato la clausola c.d. “di distribuzione dell’eccesso di cassa” è (come previsto nella Proposta Definitiva) applicabile anche alle due banche (congiuntamente, le “**Banche**”) firmatarie del c.d. accordo paraconcordatario allegato alla Proposta Definitiva e costituente parte integrante e sostanziale della stessa (l’**“Accordo Paraconcordatario”**). Come si evince anche da pag. 16 della Relazione, infatti, dopo il primo deposito del Piano Aggiornato i Commissari avevano ritenuto che le Banche non rientrassero né nella categoria dei creditori “concorsuali” né in quella dei creditori “chirografari”, per cui non avrebbero potuto beneficiare della suddetta clausola. Tuttavia, così non è, perché l’adesione all’Accordo Paraconcordatario non ha alterato la natura dei crediti delle Banche, che sono sicuramente maturati prima dell’apertura della procedura (e sono quindi concorsuali) e, in ogni caso, sono in larga parte chirografari. Per non ingenerare equivoci si è comunque preferito ridepositare il Piano Aggiornato, precisando nella relativa nota di deposito che la clausola di distribuzione dell’eccedenza di cassa è applicabile anche alle Banche. Altre modifiche, tuttavia, non vi sono state (cfr. all. 1), così come, peraltro, il Piano Aggiornato non ha certo alterato l’impianto originario della Proposta Definitiva del giugno 2015 (cfr., al riguardo, la nota di deposito del Piano Aggiornato) <sup>(2)</sup>.

6. In data 10 novembre i Commissari hanno tempestivamente depositato la propria Relazione.
7. Con lo spirito di fornire ai creditori la più ampia informativa possibile e con la trasparenza che ha contraddistinto tutte le fasi del presente procedimento, con la presente memoria la Casa Generalizia intende fornire alcuni chiarimenti in merito (i) al contenuto della Proposta Definitiva, nonché (ii) alle perplessità legittimamente sollevate dai Commissari nella Relazione, di modo da consentire ai creditori di potere esprimere ancor più consapevolmente il proprio voto nel corso dell’adunanza e/o successivamente, secondo le forme di legge.

Per questa ragione la presente memoria, oltre che essere depositata in Tribunale,

---

<sup>(2)</sup> In tal senso, peraltro, non ci sentiamo di condividere l’opinione dei Commissari, che hanno lamentato una “*successione frenetica delle Proposte*”, cfr. pag. 21 della Relazione.

sarà pubblicata anche sul sito della Procedura a cura della Casa Generalizia.

8. Ciò premesso, si consideri quanto segue.

## **2. SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO PRESENTATA DALLA CASA GENERALIZIA**

9. Per una migliore comprensione della proposta concordataria presentata dalla Casa Generalizia occorre muovere da una (sia pur sintetica) analisi dei suoi contenuti e della sua particolare natura giuridica.

10. Il contenuto della Proposta Definitiva è descritto a pagina 62 e ss. della stessa e sintetizzato a pagina 65 della Relazione (a cui ci permettiamo di rinviare per non appesantire ulteriormente il presente atto).

11. Si tratta, come è intuibile, di una proposta concordataria “*creditor friendly*”, ossia tesa prevalentemente a tutelare le legittime aspettative del ceto creditorio. Tale circostanza emerge sotto molteplici profili, tra cui:

- (i) la previsione di una percentuale di pagamento dei creditori chirografari estremamente elevata (*i.e.*, 45%) e neanche lontanamente comparabile con quella conseguibile dai medesimi creditori in uno scenario liquidatorio/fallimentare (circostanza, quest’ultima, espressamente riconosciuta anche dai Commissari);
- (ii) la previsione di una clausola c.d. di *cash sweep* finalizzata, al ricorrere di determinate circostanze <sup>(3)</sup>, ad incrementare ulteriormente la percentuale di soddisfazione del ceto chirografario in caso di recupero, anche parziale, dei crediti vantati dalla Casa Generalizia ed attualmente oggetto di contenzioso con la Regione Lazio; e
- (iii) la previsione di una ulteriore clausola, c.d. di distribuzione dell’eccesso di cassa <sup>(4)</sup>, operante a fine piano ed anch’essa finalizzata, ove possibile, ad innalzare ulteriormente la percentuale di soddisfazione del ceto chirografario. E’ importante sottolineare come tale clausola precluda *ab origine* e radicalmente la possibilità di lasciare nel patrimonio della odierna Ricorrente qualsiasi liquidità diversa da quella strettamente necessaria a finanziare il circolante dell’azienda ospedaliera (ossia, a garantire la sopravvivenza della stessa).

---

<sup>(3)</sup> Vedi pag. 63 della Proposta Definitiva.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 64 della Proposta Definitiva.

12. Queste disposizioni - che senza timore di smentita possiamo definire quanto meno rare (se non un *unicum*) nel panorama delle “ordinarie” proposte di concordato preventivo con continuità aziendale - sono sintomatiche dello spirito con cui è stata pensata e poi disegnata la proposta di concordato della Casa Generalizia e che sono state rese possibili dalla peculiare natura dell’odierna Ricorrente, che, notoriamente, è un ente *no profit* e, come tale, privo di scopo di lucro.
13. Si tratta, in ultima analisi, di una proposta di concordato con cui la Ricorrente ha deciso di “svuotarsi le tasche” nell’interesse esclusivo del ceto creditorio, prevedendo delle percentuali di soddisfazione sfidanti (anche se, come vedremo, perfettamente realizzabili), in quanto presuppongono che il Piano Industriale e Finanziario possa essere attuato nella sua interezza e nei tempi previsti <sup>(5)</sup>.
14. Fatta questa doverosa premessa sul contenuto della Proposta Definitiva, vi è poi un ulteriore elemento della stessa che deve essere debitamente tenuto a mente dal ceto creditorio per una corretta valutazione di fattibilità del sotteso Piano di Concordato. Ci riferiamo, in particolare, al fatto che la Casa Generalizia ha presentato una proposta di concordato non liquidatoria, bensì con (piena e diretta) continuità aziendale, *ex art. 186-bis l. fall.*.
15. Ne deriva che, diversamente dall’ipotesi “tradizionale” di concordato liquidatorio, nel caso in esame:
- (i) il debitore rimane nella diretta e piena disponibilità del proprio patrimonio**, con una deroga, pertanto, rispetto al principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. (che, invece, trova piena ed incondizionata attuazione nel caso di concordato con cessione dei beni <sup>(6)</sup>). Pertanto, le obbligazioni concordatarie potranno essere

---

<sup>(5)</sup> Tutte circostanze di cui, ovviamente, nessuno di noi può oggi dirsi del tutto certo, trattandosi di un giudizio prognostico di eventi futuri ed incerti, per quanto verosimili o, addirittura, probabili.

<sup>(6)</sup> In questo senso: Trib. Roma, 25 luglio 2012, in *ilcaso.it*: “*solamente nell’ambito del concordato in continuità, in un’ottica di favore verso il risanamento dell’impresa, è possibile proporre ai creditori la conservazione di parte del patrimonio in capo alla proponente e la cessione ai creditori di asset non strategici*”; Trib. Torino, 5 giugno 2014, in *ilfallimentarista.it*: “*la previsione della novella di cui al nuovo art. 186 bis che pacificamente prevede la possibilità di una prosecuzione della attività di impresa con parziale cessione dei beni costituisce deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c. ed è espressione della volontà ispiratrice della riforma di conservazione del “valore impresa”*”. Tale deroga si giustifica proprio nel fatto che dalla continuazione dell’attività d’impresa i creditori otterranno una soddisfazione maggiore dei propri crediti rispetto all’alternativa strettamente liquidatoria (aspetto che *ex art. 186-bis, comma 2, lett. b) l. fall.* deve essere attentamente vagliato dall’attestatore, proprio come è

adempite non solo tramite l'esecuzione del Piano Industriale e Finanziario, ma anche (se del caso) facendo affidamento sul patrimonio della odierna Ricorrente, di cui la stessa non viene certo spogliata;

(ii) nella proposta concordataria il debitore è tenuto ad indicare una esatta percentuale di soddisfazione del ceto creditorio <sup>(7)</sup>, che si impegna a corrispondere ai creditori concorsuali tramite l'assunzione di una vera e propria **obbligazione di risultato** (e non di mezzi, come nel concordato liquidatorio) <sup>(8)</sup>. Ciò, comporta due fondamentali conseguenze: la prima è che in caso di mancato e/o tempestivo pagamento della percentuale promessa il concordato potrebbe (su istanza degli interessati e comunque in caso di inadempimento di non scarsa importanza) essere risolto; la seconda (che è connessa alla prima) è che per poter "sopravvivere" ed evitare la risoluzione del concordato la Casa Generalizia deve necessariamente adoperarsi per rispettare la percentuale di pagamento nei termini previsti, non potendo a tal fine limitarsi a cedere il proprio patrimonio ai creditori, come avviene nel concordato liquidatorio (tali

---

avvenuto nel caso di specie, in cui, peraltro, è stato confermato anche dai Commissari).

(7) In questo senso: (i) Trib. Bergamo, 10 aprile 2014, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it): "nel concordato con continuità aziendale l'indicazione della percentuale non può essere meramente orientativa, così come nel concordato per cessio bonorum (Cass., Sez. Un., n. 1521/13), ma obbliga il debitore al rigoroso rispetto di quanto promesso"; (ii) Trib. Milano, 1 marzo 2014, in [ilfallimentarista.it](http://ilfallimentarista.it): nel concordato con continuità aziendale "il piano può prevedere la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa ma è il debitore a dover procedere alla loro liquidazione ed al pagamento dei creditori in misura in ogni caso superiore a quella che potrebbe loro derivare dalla liquidazione dell'intero patrimonio della società, con la conseguenza che, anche per consentire all'attestatore di esprimersi in ordine alla funzionalità del piano alla "migliore soddisfazione dei creditori", occorre un'indicazione della percentuale di soddisfacimento finale che, seppure prudentziale, assuma carattere impegnativo per la proponente"; (iii) Trib. Monza, 13 febbraio 2015 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it): "nel concordato con continuità aziendale diretta, il debitore deve sempre garantire ai creditori (quando sia prevista una soddisfazione in termini monetari) una percentuale certa, non potendosi ritenere ammissibile una proposta che prometta genericamente di soddisfare i creditori, consentendo nel contempo al debitore di mantenere la titolarità dei beni"; e (iv) Trib. Trento, 1 luglio 2014, in [leggiditalia.it](http://leggiditalia.it): "nel concordato con continuità aziendale la misura della percentuale promessa ai creditori chirografari non può essere meramente indicativa".

(8) Le ragioni che militano a favore della necessità di indicazione di una percentuale vincolante possono essere riassunte come segue: a) in primo luogo, l'indicazione di una percentuale vincolante è necessaria per rendere effettiva la prescrizione normativa di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., che - come già accennato - impone all'attestatore di certificare la convenienza della continuità aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria. Infatti, in mancanza di una indicazione dell'esatta e vincolante percentuale di soddisfazione, l'attestatore non avrebbe alcun parametro per potere correttamente valutare la convenienza della continuazione dell'attività di impresa rispetto all'alternativa meramente liquidatoria; b) in secondo luogo, come già esposto, nel concordato con continuità aziendale il debitore rimane nella piena disponibilità del proprio patrimonio e, pertanto, non potendosi i creditori soddisfare con i proventi derivanti dalla liquidazione dello stesso, il debitore è necessariamente tenuto ad indicare la specifica percentuale di soddisfazione che si obbliga a garantire.

circostanze, per inciso, hanno trovato ampia conferma anche nella Relazione);

- (iii) come precisato da giurisprudenza <sup>(9)</sup> e dottrina <sup>(10)</sup> non è mai necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale, in quanto l'interesse alla massimizzazione della vendita dei beni non funzionali all'esercizio dell'attività di impresa è appannaggio esclusivo del debitore e certo non del ceto creditorio, che può comunque ed in ogni caso fare affidamento sulla percentuale (fissa ed invariabile) promessa dal ricorrente e che

---

<sup>(9)</sup> In questi termini in giurisprudenza: (i) Trib. Bolzano, 10 marzo 2015, in *ilcaso.it*: “nel momento in cui il piano ha le connotazioni della continuità aziendale, sia diretta (in capo all'imprenditore in concordato) che indiretta (in capo al cessionario, oppure alla nuova compagine societaria cui è stata conferita l'azienda), si applicherà la disciplina specifica per tale tipo di concordato; disciplina in cui si esprime chiaramente la volontà del legislatore di consentire all'imprenditore di agire in autonomia, senza l'“affiancamento” di un organo deputato a gestire la liquidazione dei suddetti beni [...] il ricorso all'art. 182 L.F., sia in fase di cessione di beni in corso di procedura che in fase post omologa porterebbe ad un appesantimento della procedura, anche in termini di costi, e non garantirebbe necessariamente un miglior soddisfacimento del ceto creditorio [...] anzi si ritiene che la stessa sia tendenzialmente inapplicabile al concordato in continuità, in quanto superflua, laddove preveda la nomina di un liquidatore e CDC [...] Si ritiene, comunque, che in assenza di una normativa specifica, non possa essere applicata quella prevista per il concordato con cessione bonorum. La cessione dell'azienda o dei beni non funzionali dovrà essere pertanto eseguita dall'imprenditore ricorrente, che con l'omologa del concordato è ritornato nella piena e assoluta disponibilità dei suoi beni, sebbene sotto la vigilanza del GD”; (ii) Trib. Milano, 1 marzo 2014, in *ilfallimentarista.it*: “nel concordato con continuità aziendale, il “piano può prevedere la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa” ma è il debitore a dover procedere alla loro liquidazione ed al pagamento dei creditori in misura in ogni caso superiore a quella che potrebbe loro derivare dalla liquidazione dell'intero patrimonio della società, con la conseguenza che, anche per consentire all'attestatore di esprimersi in ordine alla funzionalità del piano alla “migliore soddisfazione dei creditori”, occorre un'indicazione della percentuale di soddisfacimento finale che, seppure prudenziale, assuma carattere impegnativo per la proponente”; (iii) Trib. Nola, 23 settembre 2014, in *ilcaso.it*: “poiché l'articolo 182 L.F. prevede la nomina del liquidatore giudiziale soltanto nel caso in cui il concordato preveda la cessione dei beni, a detta nomina non è necessario provvedere in ipotesi di concordato con continuità aziendale o di concordato cosiddetto misto, il quale preveda la continuità aziendale ed anche la liquidazione dei beni non necessari alla prosecuzione dell'attività”; (iv) Trib. Chieti, 15 ottobre 2013, in *ilcaso.it*: “qualora la proposta di concordato non preveda la cessione di beni ai creditori ma la conversione in denaro di assetti patrimoniali attivi, la liquidazione dovrà essere affidata al debitore sotto il controllo del commissario giudiziale, esclusa la nomina del comitato dei creditori e di commissari liquidatori [...] Poiché l'articolo 186 bis L.F. non contiene alcuna specifica disciplina dell'esecuzione del concordato con continuità aziendale, si deve ritenere che, in questo tipo di concordato, non sia necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e che l'attività debba proseguire, anche relativamente alla liquidazione, in capo agli amministratori e sotto il controllo del commissario giudiziale e del giudice delegato, i quali vigileranno affinché non siano compiute operazioni straordinarie non previste dal piano o che possano pregiudicare il pagamento dei creditori concorsuali”; e (v) Cassaz. 18 gennaio 2013, n. 1237, secondo cui la nomina del liquidatore giudiziale è da ricollegarsi al “solo concordato preventivo “con cessione dei beni” (che peraltro “non disponga diversamente” quanto alla designazione ed ai poteri del liquidatore o alle modalità della liquidazione), ciò conformemente anche alla ratio di tale forma di concordato, volto appunto alla liquidazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori”.

<sup>(10)</sup> VITIELLO, *Codice commentato del fallimento*, sub commento ad art. 182 l. fall., diretto da Lo Cascio, Milano, p. 2158 “la nomina del liquidatore giudiziale è necessaria soltanto quando il concordato preveda la cessione dei beni e non lo è in ipotesi di concordato con continuità aziendale o di concordato cosiddetto misto, il quale preveda la continuità aziendale ed anche la liquidazione dei beni non necessari alla prosecuzione dell'attività”.”

quest'ultimo deve sempre ed in ogni caso garantire; e

(iv) le somme conseguite tramite la cessione dei beni prevista dall'art. 186-bis, comma 1, l. fall. (al pari di quelle generate dall'esercizio dell'attività di impresa o, ancora, derivanti dall'adempimento della proposta concordataria) non sono soggette ad alcun "vincolo di destinazione", ben potendo essere adoperate dal debitore (fermo restando l'obbligo dello stesso di pagare i creditori nelle percentuali e nei tempi previsti proposta concordataria), alternativamente per il finanziamento dell'attività di impresa o per il pagamento dei creditori concorsuali. Del resto, ove così non fosse, non si vede per quale ragione all'art. 186-bis, comma 1, l. fall., nella parte in cui si ammette la possibilità di liquidare beni non funzionali all'attività di impresa, il legislatore non abbia nel contempo previsto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 182 l. fall.. Più precisamente, seguendo gli insegnamenti della migliore dottrina, si può dire che nel caso di applicazione dell'art. 186-bis l. fall., la liquidazione dei beni non funzionali si attegga esclusivamente come strumento di acquisizione di alcune risorse necessarie all'adempimento del concordato e non come *cessio bonorum* <sup>(11)</sup>.

16. Le suddette considerazioni, diversamente da quanto potrebbe *prima facie* sembrare, non sono un mero esercizio accademico, ma servono ai creditori per poter meglio apprezzare la Proposta Definitiva e, soprattutto, valutarne la concreta fattibilità.
17. Più precisamente, dalle circostanze *sub (i)* e *(ii)* che precedono (ossia dal fatto che la Casa Generalizia non venga spossessata di tutto il proprio patrimonio per

---

(11) FABIANI, *La "programmazione" della liquidazione del concordato preventivo da parte del debitore e la natura delle vendite concordatarie*, Fall., 2012, p. 908: "è ben possibile che vi sia un'attività di liquidazione dei beni nel contesto di un concordato di risanamento [ossia con continuità aziendale, n.d.r.] e ciò le quante volte esistano asset non strategici che l'imprenditore possa dismettere per recuperare risorse da impiegare sia per la soddisfare i creditori che per finanziare l'impresa. In questo caso avremo un concordato parzialmente liquidatorio, ma poiché si prevede che l'impresa resti nel governo dell'imprenditore, è evidente che la proposta di concordato non avrà ad oggetto la cessione dei beni, ma la cessione dei beni fungerà da strumento di acquisizione di risorse e, dunque, in tal caso, la disciplina della liquidazione dovrebbe essere lasciata, naturaliter, all'autonomia del debitore e così "uscire di scena" dalla presente esposizione; non sarà, questo, un caso di applicazione dell'art. 182 l. fall.". Ancora, FERRO, *La legge fallimentare - Commentario teorico-pratico, commento sub art. 186-bis*, Milano, 2014, p. 2703: "il ricavato della liquidazione dei beni non funzionali alla continuità aziendale pianificata non è vincolato ad una specifica destinazione e può essere utilizzato sia per la immediata soddisfazione di creditori, sia per il finanziamento della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, dal quale saranno poi tratte le risorse e/o i valori da utilizzare per il trattamento soddisfattorio dei crediti?".



l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e che la stessa si sia impegnata tramite un'obbligazione di risultato - e non di mezzi - ad onorare la Proposta Definitiva e, dunque, abbia di fatto "investito" nella stessa), derivano conseguenze tutt'altro che trascurabili e che meritano di essere adeguatamente evidenziate al ceto creditorio.

18. Ed invero, è di tutta evidenza che nella denegata ipotesi in cui il Piano Industriale e Finanziario dovesse subire dei rallentamenti o, comunque, non essere implementato nei termini previsti e quindi, in ultima analisi, generare meno cassa di quella prevista (come prospettato nella Relazione), la Casa Generalizia ben potrebbe:

(a) *in primis*, **essere rifinanziata dal sistema bancario** e, in particolare, dalle Banche che hanno fattivamente investito nel progetto di ristrutturazione dell'indebitamento della Casa Generalizia tramite la stipula dell'Accordo Paraconcordatario e che, pertanto, sono fortemente interessate al successo dello stesso.

A tal riguardo, come evidenziato anche dai Commissari nella Relazione <sup>(12)</sup>, non si può non rammentare come la Casa Generalizia abbia già completato un virtuoso percorso di risanamento, che l'ha portata in meno di due anni a passare da risultati operativi fortemente negativi (18 milioni di cassa bruciati nel 2013) ad una situazione di sana fisiologia, in cui l'azienda ospedaliera genera costantemente cassa che può e potrà ben utilizzare, al netto dei costi di gestione, per pagare i creditori concorsuali. Essendo già oggi un'impresa sana, non si può pertanto dubitare che la Casa Generalizia potrà, ove necessario, fare ricorso (anche) al mercato dei capitali per onorare le obbligazioni concordatarie; ovvero

(b) **essere rifinanziata da altre Province del medesimo Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli**, a cui appartiene. Rammentiamo, al riguardo, che l'Ordine di San Giovanni di Dio conta più di 350 centri ospedalieri e/o di assistenza sanitaria dislocati su cinque continenti, tanto da poter essere equiparato, sotto

---

<sup>(12)</sup> Cfr. pag. 167 della Relazione, dove si afferma che la Casa Generalizia è "*una realtà oramai risanata, dai risultati economici e finanziari nemmeno lontanamente assimilabili all'esperienza precedente e, dunque, idonea a competere sul mercato*".

questo profilo, ad una vera e propria “multinazionale della sanità”. Rammentiamo, inoltre, che ciò è già avvenuto allorquando si è trattato di dover reperire le risorse finanziarie necessarie a costruire la Proposta Definitiva, che è stata resa possibile (nei termini che conosciamo) proprio grazie al finanziamento *ex art. 182-quater* l. fall. erogato alla Casa Generalizia dalla Provincia Romana dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli; e/o

- (c) ancora, **alienare alcuni beni facenti parte del proprio patrimonio** ma non strettamente funzionali rispetto al *core business* aziendale, per far fronte alle obbligazioni concordatarie, come la farmacia esterna (il cui valore è stimato in circa 1 milione di Euro), ovvero l’immobile della Lungaretta (il cui valore di perizia è di circa 3 milioni di Euro), solo per fare alcuni esempi; ovvero
- (d) stipulare accordi e/o *partnerships* commerciali che le consentano di incrementare, anche solo temporaneamente, i propri flussi finanziari, in modo da poter conseguire le risorse necessarie ad onorare la proposta concordataria.

19. Ben si comprende, pertanto, come **la fattibilità della Proposta Definitiva debba essere valutata non solo sulla base del Piano Industriale e Finanziario, ma - più correttamente - su uno spettro più ampio di fattori, tra cui il patrimonio complessivo della odierna Ricorrente, il patrimonio (non trascurabile) dell’Ordine Ospedaliero a cui la stessa appartiene e la “finanziabilità” della stessa da parte del sistema bancario**, solo per citarne alcuni.
20. Anche i Commissari, sotto un certo profilo, sembrerebbero aver condiviso questa impostazione allorquando dichiarano: “*Né può parimenti escludersi che nel corso dell’esecuzione del Piano sopraggiungano ulteriori risorse, a titolo di finanziamento o di erogazione gratuita o liberale, con l’effetto rispettivamente di incrementare la componente di riscadenza della proposta concordataria oppure di determinare un beneficio immediato e duraturo per l’attività ospedaliera e, conseguentemente, per i creditori concorsuali*”. Tuttavia, essi si affrettano poi a precisare che “*Ma anche tale astratta eventualità non è in alcun modo valutabile per i Commissari alla data odierna in assenza di riscontri reali e concreti*”, per cui concludono che “*la Proposta concordataria Definitiva ed il relativo Piano siano di*

*dubbia fattibilità e di incerta realizzabilità concreta limitatamente all'impegno al pagamento dei creditori chirografari in misura percentuale non inferiore al 45%*"<sup>(13)</sup>. Più precisamente, come si evince dalla tabella di cui a pagina 168 della Relazione, i Commissari ritengono che a seguito delle rettifiche dagli stessi effettuate la Casa Generalizia sarà in grado di pagare i creditori chirografari non al 45%, ma al 27,42%, con un "buco" stimabile in circa 18 milioni di Euro.

21. Ebbene, ci sia consentito dissentire dalla valutazione dei Commissari su questo specifico punto (che è poi forse quello più pregnante dell'intera Relazione), in quanto alla data odierna sussistono già, a nostro sommo avviso, degli oggettivi "riscontri reali e concreti" circa la capacità della Casa Generalizia di poter, ove necessario, ottenere "ulteriori risorse, a titolo di finanziamento o di erogazione gratuita o liberale" che le potrebbero consentire di onorare integralmente le obbligazioni concordatarie, soprattutto se - come affermano i Commissari dopo un'attenta, prudente e rigorosa valutazione - l'ammanto di risorse finanziarie è limitato a soli 18 milioni di Euro, ossia ad una somma tutto sommato esigua rispetto all'ammontare complessivo dei valori in gioco.
22. Il primo (e forse il più importante) di questi riscontri è riconosciuto anche dai Commissari ed è il completamento (ribadiamo: già avvenuto) del percorso di risanamento, che fa già oggi della Casa Generalizia una "una realtà oramai risanata, dai risultati economici e finanziari nemmeno lontanamente assimilabili all'esperienza precedente e, dunque, idonea a competere sul mercato" (cfr. pag. 167 della Relazione). Ebbene, tutte le imprese sane, che generano cassa e che sono idonee a competere sul mercato sono per definizione finanziabili dal sistema bancario, con ogni intuibile conseguenza.
23. Il secondo riscontro, ugualmente oggettivo, risiede nell'investimento fatto dalle Banche firmatarie dell'Accordo Paraconcordatario nel processo di ristrutturazione dell'indebitamento della Casa Generalizia. Non vi è chi non veda, infatti, come tali Banche abbiano uno specifico e qualificato interesse al successo dell'operazione, per cui non si può dubitare che le stesse saranno pronte, ove necessario, a supportare la Casa Generalizia anche in caso di ipotetici scollamenti rispetto alle previsioni finanziarie del Piano Industriale e Finanziario.
24. *Mutatis mutandis*, discorso analogo può essere fatto per l'Ordine di San Giovanni

---

<sup>(13)</sup> Cfr. pag. 167 della Relazione.

di Dio nel suo complesso ed in questo senso è opportuno tenere a mente che la fattibilità di un piano di concordato con continuità aziendale (a differenza di quello liquidatorio) va valutata anche sotto il profilo soggettivo e non solo oggettivo, in quanto non sono affatto irrilevanti le caratteristiche soggettive dell'ente che sarà chiamato ad adempiere alla proposta concordataria.

25. In conclusione, pertanto, un'adeguata valorizzazione dei suddetti riscontri oggettivi avrebbe dovuto, a nostro avviso, portare a conclusioni almeno in parte diverse da quelle raggiunte dai Commissari e sicuramente più confortanti circa la concreta possibilità della Casa Generalizia di adempiere pienamente e tempestivamente alle obbligazioni assunte tramite la Proposta Definitiva.
26. Se queste sono, come in effetti sono, considerazioni di carattere generale sulla Proposta Definitiva e sulla sua fattibilità, il prossimo paragrafo è invece dedicato ad alcune osservazioni/chiarimenti sulla Relazione che, ad avviso della Ricorrente, meritano di essere portate all'attenzione del ceto creditorio, anche perché dimostrano come il presunto ammanco finanziario di 18 milioni di Euro possa, in realtà, essere integralmente rettificato o comunque compensato da altri fattori.

### **3. BREVI OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE DEPOSITATA DAI COMMISSARI**

27. La Relazione costituisce un documento di indubbio valore e spessore, che, tuttavia, contiene (inevitabilmente) alcune limitate e trascurabili imprecisioni di carattere meramente formale <sup>(14)</sup>, ovvero più significative <sup>(15)</sup>, oltre ad una dettagliatissima cronaca degli sviluppi della Procedura e ad alcuni commenti e valutazioni più o meno rilevanti sulla stessa e sull'operato della Ricorrente e dei suoi *advisors*.
28. Al fine di agevolare la migliore comprensione del ceto creditorio, tuttavia, nelle prossime pagine riteniamo preferibile evitare una altrettanto analitica disamina della Relazione e concentrarci, invece, sui soli elementi più rilevanti e/o idonei ad

---

<sup>(14)</sup> A cominciare dal frontespizio, dove si parla impropriamente di concordato con preventivo “*con riserva*”, per proseguire con l'indice, che è inesatto.

<sup>(15)</sup> Es., a pag. 165, lett. b) della Relazione si parla di un incremento degli oneri finanziari, quando in realtà si tratta di oneri straordinari. Ancora, si afferma a pag. 106 della Relazione che “*è incomprensibile l'apporto di due primarie società di consulenza [ndr, KPMG e PwC] operanti nello stesso ampio e generico ambito della consulenza finanziaria*”, quando in realtà KPMG e PwC hanno sempre assistito e continuano ad assistere la Casa Generalizia sotto profili completamente distinti ed assolutamente non sovrapponibili.

incidere sulle poste oggetto di valutazione e, per l'effetto, sulla valutazione di fattibilità della Proposta Definitiva, che è poi l'aspetto di preminente interesse per il ceto creditorio.

**a) TFR – Chiarimenti su pagamenti previsti nel Piano Industriale e Finanziario (pag. 147 della Relazione)**

29. In merito alle osservazioni dei Commissari riportate a pag. 147 della Relazione, si precisa che il rimborso previsto nel Piano Industriale e Finanziario relativo al debito per TRF maturato dai dipendenti non si riferisce ad uscite di personale individuato, bensì ad una mera stima dei pagamenti in funzione delle uscite previste nell'arco di piano. Pertanto, non costituendo una proposta di rimborso destinata a determinati dipendenti, tali pagamenti sono stati riportati nei flussi ante manovra e non nel passivo concordatario. In ogni caso, come riportato anche nella Relazione (cfr. pag. 80), tale diversa allocazione non influisce sulle grandezze complessive della Proposta Definitiva.

**b) Precisazioni su ruolo degli *advisors* coinvolti nel processo di ristrutturazione (pag. 106 della Relazione)**

30. In merito alle osservazioni dei Commissari relative al ruolo degli *advisors* coinvolti nel processo di ristrutturazione, di seguito riportate: *“come già rilevato nelle precedenti relazioni è incomprensibile l'apporto di due primarie società di consulenza operanti nello stesso ampio e generico ambito della “consulenza finanziaria”* (cfr. pag. 106 punto B della Relazione), si precisa che soltanto KPMG Advisory ha agito in qualità di *advisor* finanziario della Casa Generalizia nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, mentre la società di consulenza PWC ha assunto un incarico di *temporary management*.
31. Si tratta, dunque, di due profili profondamente diversi, che non hanno mai dato adito a sovrapposizioni di sorta, né a duplicazioni di costi.

**c) Nuovi Posti Letto (pag. 125 della Relazione)**

32. In merito alle osservazioni dei Commissari relative all'attivazione dei nuovi posti letto da destinare all'attività solventi, si precisa che nel Piano Aggiornato l'obiettivo di attivare 19 nuovi posti letto è previsto entro il 2017, obiettivo che, allo stato, è sicuramente raggiungibile.

**d) Oneri straordinari (pag. 148 della Relazione)**

33. In merito alle osservazioni dei Commissari riportate a pag. 148 e ss. della

Relazione, si precisa che la differenza nell'ammontare cumulato degli oneri straordinari tra la "proposta definitiva (Giugno 2015)" (Euro 16.480 mila) e il "Piano aggiornato (ottobre 2015)" (Euro 26.571 mila) è da attribuire alle seguenti voci:

- (i) Maggiori accantonamenti a fondo rischi per Euro 8,1 milioni circa di cui:
  - Euro 3,5 milioni per accantonamenti a fondo rischi non previsti nel Piano Industriale e Finanziario, ma rilevati a consuntivo al 31.12.2014 tramite il Piano Aggiornato;
  - Euro 4,6 milioni per accantonamenti a fondo rischi previsti nel 2015 e relativi alla maggiore liquidità residua risultante al 2021 nel Piano Aggiornato;
- (ii) sopravvenienze passive per circa Euro 2 milioni registrate a consuntivo al 31.12.2014 con il Piano Aggiornato.

34. E' opportuno precisare, inoltre, che tale voce si riferisce esclusivamente ad oneri di natura straordinaria ed accantonamenti e non include oneri finanziari, come invece afferma la Relazione a pagina 165, lett. b).

**e) Sul fondo rischi (pag. 100 e ss. della Relazione)**

35. In merito al fondo rischi preme esclusivamente precisare che, come da nota esplicativa inviata dalla Casa Generalizia ai Commissari in data 3 novembre 2015 (all. 5, a cui ci permettiamo di rinviare), solo gli importi del fondo rischi (a) di Euro 1.435.582; e (b) di Euro 1.464.418 (per un totale, quindi, di Euro 2.900.000) sono riferibili a specifici rischi individuati dall'Ente, mentre l'importo residuo di Euro 7.959.411 è stato espressamente "destinato a fronteggiare eventuali esborsi finanziari non previsti nel Piano e/o eventuali ritardi nell'implementazione del Piano stesso" e "copre la mancanza di ulteriori stanziamenti concreti negli anni successivi di Piano", per cui **non potrà e non dovrà essere dirottato sul conto corrente destinato al pagamento dei solo creditori concorsuali**, in quanto ben potrà, se del caso, essere utilizzato anche per far fronte a costi operativi superiori a quelli preventivati e/o rallentamenti nei pagamenti dei crediti della Regione Lazio e/o ad ulteriori ed "eventuali esborsi finanziari non previsti nel Piano e/o ritardi nell'implementazione del Piano stesso". Si tratta, ovviamente, di un aspetto particolarmente significativo, in quanto - se così non fosse - la Casa Generalizia si troverebbe ingiustificatamente "ingessata" nella gestione delle proprie risorse finanziarie, il che non sarebbe neanche coerente con la continuità aziendale che caratterizza la presente procedura di concordato.

**f) Sulla collocazione degli aggi dovuti al Concessionario della riscossione dei tributi**

36. A pag. 92 della Relazione, i Commissari rilevano che tra i debiti previdenziali *“nelle varie somme dovute a vario titolo in privilegio è compreso l’aggio di riscossione invocato dal Concessionario. Tale soluzione non è dovuta né alla condivisione della richiesta di Equitalia, né ad una precisa valutazione dei Commissari - essendo convinti e consapevoli del maggior fondamento dell’orientamento giurisprudenziale di maggioranza che ne riconosce la natura chirografaria - bensì ad una scelta della ricorrente che ha collocato dette somme tra i crediti privilegiati?”*.
37. In via prudenziale, le predette somme sono state inizialmente incluse tra i crediti privilegiati. Tuttavia, a seguito di una più attenta e meditata valutazione, deve essere condiviso quanto correttamente rilevato dai Commissari. Infatti, la giurisprudenza <sup>(16)</sup> ha chiarito che l’aggio, essendo un mero compenso per il servizio reso e non sussistendo alcuna norma di legge che ne stabilisca la prelazione e, tantomeno, la collocazione nel medesimo grado del privilegio del tributo di riscuotere, va riconosciuto in via chirografaria.
38. Conseguentemente, gli importi per aggi iscritti all’interno del passivo privilegiato (pari ad Euro 3.450.322,51) saranno ricollocati, correttamente, in chirografo, circostanza che consentirà di liberare **ulteriori risorse finanziarie per circa 1,5 mln. di Euro, a beneficio della tenuta della proposta concordataria.**

**3.1 In particolare: sulle rettifiche operate dai Commissari**

39. In merito alle rettifiche apportate dai Commissari alla consistenza complessiva delle risorse finanziarie da destinare al rimborso dei creditori, riportate a pag. 154 e seguenti della Relazione, si riportano le seguenti precisazioni/osservazioni:
- a) Finanziamento in conto capitale dalla Regione Lazio per Euro 7 mln (pag. 142 della Relazione)**
40. Considerando che per tale finanziamento, come riportato anche a pag. 142 della

---

<sup>(16)</sup> Cass. civ. Sez. I, 03.4.2014, n. 7868: *“l’aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi “pro quota”) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio”*, nello stesso senso Cass. civ. Sez. I, 10.5.2013, n. 11230.

Relazione, è prevista la restituzione alla Regione Lazio in 15 anni, è opportuno precisare che l'effetto netto - sulle risorse disponibili da destinare al rimborso dei creditori della Casa Generalizia - derivante dal presunto mancato incasso del finanziamento in oggetto, deve necessariamente tenere conto anche della mancata restituzione del finanziamento stesso alla Regione Lazio, il cui rimborso è previsto nei flussi in uscita negli anni di Piano (2016 – 2021).

41. Pertanto, a fronte di un mancato incasso di Euro 7 mln nel 2016 è necessario non considerare i flussi in uscita per il rimborso del finanziamento stesso negli anni di piano per complessivi Euro 3 mln (pari a 500 mila Euro/anno per gli anni dal 2016 al 2021).

**In sintesi, l'effetto netto di tale rettifica ammonta ad Euro 4 mln e non a Euro 7 mln.**

**b) Maggiori oneri finanziari (Euro 1 mln)**

42. Di seguito si riportano le motivazioni dei Commissari in merito alla rettifica per maggiori oneri finanziari per Euro 1 mln (pag. 165 lettera b) della Relazione:

*“b) è necessario prevedere un'ulteriore uscita a titolo di “oneri finanziari” essendo la diretta conseguenza della difficoltà manifestata dalla ricorrente di conseguire gli obiettivi di flusso correnti ipotizzati con la Proposta (che ha portato nel recente passato ad attingere da somme aventi un vincolo di destinazione ancorché non di tipo reale); oltre a quanto già evidenziato dall'esame dei risultati del monitoraggio per il primo semestre 2015 (retro al par. 5.8.1), vi è un altro elemento non trascurabile: l'aggiornamento temporale del Piano ha indotto la ricorrente a prevedere un volume assai significativo di maggiori oneri finanziari (€26,571 contro gli originari € 18,404) e non è casuale che mentre in precedenza detti oneri erano limitati ai primi due anni del Piano (2014 e 2015, con una previsione risultata insufficiente nel primo anno) nella versione conclusiva si estendono fino al 2018; pertanto, ad avviso dei Commissari, occorre adeguare la misura degli interessi per un ammontare di almeno 1 milione di euro”.*

43. In merito a tale rettifica si precisa che nel Piano Industriale e Finanziario (al pari del Piano Aggiornato) non è previsto l'utilizzo di linee finanziarie o commerciali che generano interessi finanziari passivi a carico dell'Ente. Inoltre, in passato, a seguito del ritardo (temporaneo) del pagamento dei crediti correnti da parte della Regione Lazio, l'Ente ha smobilizzato risorse finanziarie depositate presso un conto corrente vincolato (c.d. “time deposit”) che generavano fino a quella data interessi attivi per la Casa Generalizia e che però la stessa, prudenzialmente, non ha inserito come entrate di natura finanziaria negli anni di piano. Pertanto lo



smobilizzo non ha comportato maggiori oneri finanziari a carico dell'Ente, bensì minori interessi attivi il cui incasso, però, si ribadisce, non è stato prudenzialmente previsto nei flussi finanziari del piano.

44. Inoltre, nella Relazione (pag. 165) si fa riferimento ai maggiori oneri finanziari previsti nel Piano Aggiornato rispetto alle versioni precedenti. La voce in questione, come riportato a pag. 149 della Relazione, è però relativa ad oneri straordinari e non ad oneri finanziari.

**c) Minori entrate da ricavi per attività privata e da altre entrate (pagg. 125 e 165 della Relazione)**

45. Nel valutare l'effetto di tale rettifica - sulle risorse disponibili da destinare al rimborso dei creditori - è però opportuno tenere conto anche dei minori costi per l'acquisto di materiale sanitario ed altri costi variabili (ad esempio mensa, lavanderia, etc.), che complessivamente rappresentano almeno il **20%** del fatturato previsto (più verosimilmente, si tratta del 50%) di Euro 5 mln, e che sono quindi pari ad almeno Euro 1 mln.
46. **In sintesi, pertanto, l'effetto netto di tale rettifica ammonta, al più, ad Euro 4 mln e non ad Euro 5 mln.**
47. Da ultimo, si precisa che le rettifiche di cui sopra sono state apportate al totale dei flussi di cassa operativi previsti nel periodo 2014 – 2020 della Proposta Definitiva, pari a complessivi Euro 124,1 mln, e non al totale del medesimo flusso previsto dal Piano Aggiornato, che ammonta a complessivi Euro 128,2 mln.
48. Tra i motivi per i quali i Commissari ritengono di non dover considerare i risultati del Piano Aggiornato ai fini delle loro analisi in merito alla fattibilità della proposta, a pag. 169 della Relazione si riporta quanto segue:
49. *“Residuano però i dubbi dovuti al criterio di elaborazione del Piano aggiornato che assume:*  
*1) solo per l'esercizio 2014 i risultati effettivi trascurando quelli del primo semestre 2015 (peraltro disponibili) che sono abbastanza incoerenti rispetto alle previsioni originarie; se dunque fossero stati utilizzati anche i risultati effettivi quantomeno del primo semestre 2015 le grandezze del Piano aggiornato sarebbero state inevitabilmente peggiori e si sarebbe sgombrato qualsiasi dubbio in merito ad una scelta così singolare; inoltre, poiché l'ultima versione del Piano aggiornato è del 1 novembre i risultati effettivi sarebbero potuti andare ben oltre il 30 giugno 2015, contribuendo a delineare un quadro più certo e stabile al quale si è inopinatamente rinunciato nonostante l'insistenza dei Commissari;”*
50. Al riguardo, tuttavia, si precisa che nel Piano Aggiornato le previsioni economiche finanziarie relative al 2015 sono state inserite come *forecast*

(previsione) sulla base dei dati consuntivi al 30 giugno 2015, come correttamente riportato anche nella Relazione del Commissari a pag. 21:

*“Nella tarda serata del 1 novembre è pervenuta un’ulteriore versione sintetica del Piano (la terza in un mese e la seconda in sette giorni dopo la Proposta Definitiva) – ugualmente identificata, sul piano temporale, con la vaga dizione “ottobre 2015” – e con la mail di accompagnamento è stato precisato **“che questo deposito supera e sostituisce quello effettuato venerdì scorso (relativamente all'Aggiornamento di Piano)**”; il giorno successivo è pervenuto un fascicolo completo con il quale sono stati modificati gli allegati 18-sexies e 18-septies della Proposta Definitiva: questi sono stati i criteri adottati ai fini dell’aggiornamento del piano:*

- i. “l’anno 2015 è stato inserito come “forecast” (ossia, previsione) aziendale per l’esercizio in corso, sulla base dei dati (oramai) consuntivi al 31 dicembre 2014 ed al 30 giugno 2015”;*
- ii. le previsioni del Piano Industriale e Finanziario sono state necessariamente estese sino al 2021, coerentemente con lo slittamento di circa 8/9 mesi del piano quinquennale di rimborso dei crediti concorsuali previsti dalla Domanda di Concordato; e*
- iii. sono stati inseriti i risultati attesi per il 2015 sia a livello economico che finanziario, evidenziando che anche tali risultati – in quanto conseguiti nel 2015 e quindi a tutti gli effetti nell’ultimo anno ante omologa – verranno posti a beneficio dei creditori concorsuali nel piano di rimborso degli stessi previsto dalla Domanda di Concordato”*

51. Alla luce di tali considerazioni di seguito si riporta la tabella con le rettifiche dei Commissari ai flussi di cassa del Piano Aggiornato, riportata a pag. 166 della Relazione, che recepisce le osservazioni riassunte nel presente paragrafo 3.:

		<b>Rettifiche dei commissari</b>	<b>Osservazioni</b>
<b>Flussi di cassa generati dall’attività secondo la proposta</b>	<b>124,1</b>		<b>128,2</b>
Finanziamento in conto capitale dalla Regione Lazio		7,0	4,0
Minori entrate da ricavi per attività privata e da altre entrate		5,0	4,0
Maggiori oneri finanziari		1,0	0,0
Ulteriori imposte dell’esercizio non previste dal piano		5,0	5,0
<b>Totale rettifiche ai flussi di cassa</b>	<b>18,0</b>		<b>13,0</b>
Flussi di cassa rettificati	106,1		115,2
Uscite dovute al verificarsi degli eventi previsti dal fondo rischi	3,7		3,7
<b>Flusso di cassa al servizio dei creditori</b>	<b>102,4</b>		<b>111,5</b>

52. Da tale analisi emerge come il presunto “ammancio finanziario” di 18 milioni di Euro derivante dalla rettifiche operate dai Commissari possa in realtà essere già **ridotto a 9 milioni di Euro circa** ( $111,5 - 102,4 = 9,1$ )

53. Segue la tabella di pag. 168 della Relazione, con la quale i Commissari stimano la percentuale di rimborso dei creditori chirografari, che parimenti recepisce le osservazioni riassunte nel presente paragrafo 3.:

Risorse / Fabbisogno	Proposta	% soddisfazione	Commissari	Differenza	% Soddisfazione	Osservazioni	% Soddisfazione
Liquidità disponibile al 2 aprile 2014	5,050		5,050	0,000		5,050	
Alienazione beni non strumentali	2,600		2,600	0,000		2,600	
Flussi di cassa generati dall'attività	124,100		102,400	-21,700		111,500	
Finanziamento Provincia consociata	39,100		39,100	0,000		39,100	
<b>Totale risorse</b>	<b>170,850</b>		<b>149,150</b>	<b>-21,700</b>		<b>158,250</b>	
Spese di procedura	4,945	100%	4,945	0,000	100%	4,945	100%
Investimenti per accreditamento	4,500	100%	4,500	0,000	100%	4,500	100%
Crediti assistiti da privilegio generale	58,500	100%	63,983	5,483	100%	59,983	100%
Crediti assistiti da privilegio speciale	1,137	100%	0,882	-0,255	100%	0,882	100%
Crediti chirografari	46,925	45%	28,784	-18,141	27,42%	41,889	40,17%
Costi di iscrizione ipotecaria e interessi passivi	12,051	100%	12,751	0,700	100%	12,751	100%
<b>Totale fabbisogno concordatario</b>	<b>128,058</b>		<b>115,845</b>	<b>-12,213</b>		<b>124,95</b>	
Oneri accordo paraconcordatario	33,300		33,300	0,000		33,300	
<b>Totale fabbisogno complessivo</b>	<b>161,358</b>		<b>149,145</b>	<b>-12,213</b>		<b>158,25</b>	
Surplus di cassa alla scadenza del piano	9,482		0,005	-9,477		0,000	

54. Dalla suddetta tabella si evince come il citato “ammacco finanziario” possa essere ulteriormente ridotto di **altri 4 milioni di Euro** circa (circostanza che consente di pagare i creditori chirografari al 40,17% anziché al 27,42% stimato dai Commissari), in quanto il passivo chirografario così come rettificato dai Commissari deve essere ridotto di circa 4 milioni di Euro per effetto del mancato computo dei debiti verso il personale relativi alle ferie non godute; ciò in quanto, coerentemente con quanto previsto nel Piano Industriale e Finanziario (oltre che nel Piano Aggiornato), si prevede che tale debito si estinguerà nel corso degli anni di piano per effetto della politica aziendale, avviata sin dal 2014, finalizzata allo smaltimento delle ferie residue non godute. Il gap verrebbe così a ridursi a soli 5 milioni di Euro (i.e., 18 milioni - 9 milioni - 4 milioni = 5 milioni).
55. Da ultimo, considerando che nelle rettifiche ipotizzate dai Commissari sono state considerate anche le uscite per rischi potenziali per Euro 3,7 mln (pag. 166 della Relazione), che però nel Piano Aggiornato sono interamente coperte dal fondo rischi appostato nello stesso, si deve sottolineare come l'utilizzo dell'eccesso di cassa risultante a fine piano nel Piano Aggiornato, pari ad Euro 12,2 milioni, consentirebbe di (i) portare (con un ulteriore esborso di 5 milioni di Euro) la percentuale di rimborso dei creditori chirografari al 45%, come previsto nella Proposta Definitiva; e (iii) lasciare comunque al termine del periodo di piano un cassa disponibile pari a circa Euro 7 mln di Euro per finanziare il capitale circolante dell'Ospedale.
56. A tuto ciò occorre aggiungere le somme che la Casa Generalizia potrà incassare per effetto degli interessi maturati sugli importi di cui ai decreti ingiuntivi già ottenuti nei confronti della Regione Lazio e della ASL RM A. Prudenzialmente,

infatti, nel Piano Aggiornato è stato previsto l'incasso delle sole somme dovute a titolo di capitale, ma è evidente che sono dovuti da parte degli Enti debitori anche i relativi interessi (quanto meno legali).

In particolare, si consideri al riguardo:

- a) il decreto ingiuntivo n. 3198/14 del 4 febbraio 2014 (ricorso depositato il 17 gennaio 2014), di complessivi Euro 6,9 mln, emesso nei confronti della Regione Lazio e della ASL RM A, che è stato impugnato dalla sola ASL RM A ed è, pertanto, **passato in giudicato** nei confronti della Regione Lazio, divenendo, pertanto, un titolo esecutivo definitivo. Il decreto ingiuntivo in questione prevede, oltre al pagamento della sorte capitale, anche la corresponsione degli *“interessi moratori computati ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. dalle singole scadenze al saldo”*.

Pertanto, gli interessi dovuti sono pari:

- (i) ad **Euro 1,8 mln** circa, ossia pari alla sommatoria tra gli interessi legali maturati sino alla domanda giudiziale e gli interessi moratori di cui al D.lgs 231/2002 maturati da quella data in poi (ex art. 1284 c.c.); oppure
- (ii) ad **Euro 1 mln** circa, ove si volessero prudenzialmente considerare i soli interessi legali (**all. 2**);
- b) il decreto ingiuntivo n. 23697/12 del 29 novembre 2012, di complessivi Euro 18,1 mln, emesso nei confronti della Regione Lazio e della ASL RM A<sup>17</sup>. Attualmente pende giudizio di opposizione, ma il Tribunale, a seguito di una CTU che ha sostanzialmente confermato l'esistenza del credito della Casa Generalizia (stimandolo in un importo compreso tra i 16 e 15 mln di Euro), ha fissato una udienza al prossimo febbraio 2016 *“per l'esperimento del tentativo di conciliazione”, “invitando le parti a prendere preventivamente contatto per verificare la possibilità di pervenire ad una definizione transattiva della controversia”*. Il decreto ingiuntivo in oggetto prevede espressamente l'applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs

---

(<sup>17</sup>) Si evidenzia che il credito portato da quest'ultimo decreto ingiuntivo non è stato prudenzialmente incluso tra quelli il cui incasso è ritenuto certo nel periodo di piano. Tuttavia, da un lato il recente sviluppo del relativo contenzioso porta sicuramente a ritenere che detto credito potrà essere incassato nei prossimi 5 anni e, dall'altro, detto credito rientra tra quelli oggetto della clausola di *cash sweep*, per cui ben potrà essere utilizzato dalla Casa Generalizia per fare fronte ad eventuali *deficit* finanziari di piano, ovvero, in mancanza di quest'ultimi, essere distribuito tramite la citata clausola di *cash sweep*.

231/2002. Pertanto, gli interessi dovuti (sull'importo portato dal decreto ingiuntivo) sono pari:

- (i) ad **Euro 12 mln** circa, considerando gli interessi *ex* D.lgs 231/2002; o, quanto meno
- (ii) ad **Euro 2,7 mln** circa, considerando i soli interessi legali (**all. 3**).

57. In ultima analisi queste risorse aggiuntive (pari ad **almeno 3,7 mln di Euro** circa, considerando i soli interessi legali, ma potenzialmente pari a ben **13,8 mln di Euro**) potranno essere adoperate dalla Casa Generalizia per garantire il raggiungimento della percentuale di soddisfazione promessa ai creditori chirografari e militano dunque a favore della piena fattibilità della proposta concordataria.
58. Discorso analogo potrebbe poi essere fatto per gli *assets* rientranti nel patrimonio della Casa Generalizia (ma di cui non è prevista la dismissione nel Piano Aggiornato) e che, all'occorrenza, potrebbero essere ceduti per onorare le obbligazioni concordatarie. Come è stato già evidenziato, tramite la vendita del solo immobile della Lungaretta e della farmacia esterna è agevolmente stimabile un introito di circa **4 milioni di Euro**, che andrebbe a rafforzare ulteriormente la proposta concordataria.
59. In ultima analisi, pertanto, il rischio prospettato dai Commissari di minori entrate e/o di maggiori uscite, per un *deficit* finanziario complessivo di circa 18 milioni di Euro, appare gestibile dalla Casa Generalizia e, soprattutto, tale da non risultare preclusivo della fattibilità della Proposta Definitiva.

### **3.2 Segue: osservazioni relative alla riduzione del costo del lavoro**

60. Con riferimento a tale (delicato ed importante) aspetto, trascriviamo di seguito la dettagliata relazione predisposta da PwC, che alleghiamo altresì (debitamente firmata) al presente atto *sub* **all. 4**.
61. **La situazione del personale, l'accordo sindacale e i rapporti con il Consorzio Hospitalitas (cap. 3.3 [della Relazione])**
62. **Sul ricorso agli strumenti di sostegno al reddito ed all'occupazione durante il piano.**
63. Sul punto si rileva, che, per quanto, come osservato dai Commissari, *"l'impostazione della Casa Generalizia ai fini della riduzione degli organici e del numero complessivo degli addetti è stata quella di escludere decisioni unilaterali ai sensi della legge n.*

223 del 1991 (ad esempio, procedure di mobilità / di licenziamento collettivo) e di privilegiare formule di cessazione negoziata (ad esempio, il prepensionamento) [...]” (pag. 52), l’Ospedale non ha comunque escluso, ricorrendone la necessità ed in via residuale, la possibilità di attivare ancora procedure di mobilità ai sensi della Legge n. 223/91 per la gestione degli esuberanti - derivanti o dagli attuali assetti operativi ed organizzativi dell’Ospedale o dai futuri interventi di riorganizzazione delle attività/servizi – seppur su base “volontaria” per il personale interessato.

64. In tal senso è la previsione dell’*“Accordo Quadro per la gestione della crisi aziendale”* siglato con le OO.SS. in data 11/8/14 di cui ai punti (2.2) e (2.3).
65. Tale possibilità completa il “portafoglio” degli interventi a disposizione dell’Ospedale per la realizzazione degli obiettivi di piano in materia di riduzione del CdP [*“Costo del Personale”*], da attivare in via “sussidiaria” rispetto agli interventi di pensionamento/prepensionamento od a quelli sui trattamenti retributivi (già in corso), sempre “a garanzia” del pieno raggiungimento degli obiettivi di piano.
66. La misura di cui si tratta, peraltro, come già segnalato nell’ultima nota sull’andamento e gli obiettivi di piano del CdP del 4/11/15, è oggetto di discussione e confronto con le Parti Sindacali interessate per una sua attivazione entro la fine del 2015, anche in ragione del mutato contesto normativo di riferimento (modifiche introdotte dal *“Jobs Act”*), che prevede, oggi, anche per il personale dipendente dell’Ospedale, la possibilità di poter usufruire dei nuovi trattamenti di disoccupazione introdotti dalla legge in materia (NASPI).
67. Tale misura, infine, è quella che, una volta azionata, potrebbe permettere all’Ospedale di attivare processi gestionali interni volti ad un “ricambio generazionale” del personale e delle professionalità oggi operanti in Ospedale.
68. **Sulla restituzione di eventuali interventi sui trattamenti retributivi.**
69. A parziale correzione ed integrazione di quanto riportato dai Commissari alla nota 31) di pag. 53, della relazione, si rileva che la restituzione è prevista solo per eventuali interventi sui trattamenti “ordinari” o “minimi” (ad esempio la 13ma mensilità, ecc.) previsti dalla contrattazione collettiva di “primo livello” e non invece anche per quelli accessori, aggiuntivi e/o integrativi previsti dalla contrattazione collettiva o di “primo livello” o da quella di “secondo livello”.
70. Sul punto si rileva, peraltro, che, ad oggi, gli interventi retributivi hanno interessato solo voci retributive accessorie, aggiuntive e/o integrative della

contrattazione collettiva di “primo” o “secondo” e, non ancora, voci riguardanti i trattamenti “minimi”.

71. Allo stato, sono comunque in corso valutazioni da parte dell’Ospedale riguardanti la 13ma mensilità del 2015, in ragione dell’andamento e del raggiungimento degli obiettivi di piano di riduzione del CdP per l’esercizio in corso, con decisioni che andranno assunte dall’Ospedale a tal riguardo entro i primi del mese di Dicembre.
72. **Sui “criteri” per la gestione delle negoziazioni individuali.**
73. A parziale correzione di quanto indicato nella Relazione dei Commissari (pag. 53), sin dall’inizio degli interventi diretti alla “negoziiazione individuale” di eventuali cessazioni di rapporti di lavoro, l’Ospedale si era dotato di “criteri” per la gestione di tali situazioni, anche di natura economica per la gestione delle diverse forme di incentivazione, criteri tutti riepilogati ed illustrati nelle apposite note allegate alle prime istanze autorizzative depositate presso il Tribunale in data 12/12/14 e successivamente integrate in data 19/12/15.
74. Le forme ed i criteri di incentivazione previsti avevano lo scopo di facilitare l’uscita del personale interessato, in ragione del fatto che il personale dell’Ospedale non poteva beneficiare (nel 2014 e per gran parte del 2015) degli ordinari trattamenti di sostegno al reddito ed all’occupazione previsti dalla legge in materia.
75. A tale riguardo, la gestione delle diverse forme e criteri di incentivazione riportati a pag. 54 della Relazione dei Commissari dovranno, tuttavia, in ragione del mutato contesto normativo di riferimento, essere ora calibrate con la possibilità, prevista anche per i dipendenti dell’Ospedale, di poter usufruire dei nuovi trattamenti di disoccupazione introdotti dalla legge in materia (NASPI) (sul punto si rinvia a quanto già *supra* osservato alla lett. i).
76. **La riduzione degli oneri per il personale (cap. 5.7.2)**
77. **Sulle note in materia di costo del personale inviate alla Procedura.**
78. Sul punto, si rileva, in primo luogo, che l’osservazione nella Relazione dei Commissari (pag. 127) per la quale alla Procedura “[...] *sono pervenute diverse note dei consulenti della ricorrente (tutte prive di data)* [...]”, non appare corretta posto che, non solo quelle in corso di procedura, ma anche le note trasmesse dai consulenti del 22/10/15, del 30/10/15 e del 4/11/15 risultano tutte datate in calce.
79. In secondo luogo, soprattutto le note del 22/10/15, del 30/10/15 e del 4/11/15,

forniscono ai commissari i chiarimenti di volta in volta richiesti, dando un quadro completo non solo dei risultati conseguiti e degli obiettivi da raggiungere, ma anche dei “criteri” che governano le “grandezze del Piano” in materia di CdP, sulla base di quanto previsto, in particolare, dall’applicazione degli accordi sindacali sottoscritti in materia, come peraltro riportato dalla stessa Relazione dei Commissari.

80. **In generale sull’andamento e gli obiettivi di piano di riduzione del CdP.**
81. Una prima puntualizzazione rispetto alle osservazioni dei Commissari riguarda il raggiungimento complessivo degli obiettivi di piano (per 14,2 milioni di Euro).
82. Come evidenziato dagli stessi Commissari (pag. 128, lett. d): (i) negli esercizi 2014 e 2015, gli interventi attuati in applicazione degli accordi sindacali hanno già permesso di ottenere un risparmio complessivo (strutturale) sul CdP pari a **10,9 milioni** di Euro; (ii) residuando ancora **3,3 milioni** di Euro per il raggiungimento dell’obiettivo complessivo (entro il 31/12/16) previsto dal piano (per 14,2 milioni di Euro).
83. A tal riguardo, si rileva, in primo luogo, come già chiarito nella nota del 4/11/15, che dei **3,3 milioni** di Euro residuali: (i) **2,0 milioni** di Euro è già previsto dagli accordi sindacali in essere che siano realizzati nell’esercizio 2016 (sul punto si veda quanto rilevato dagli stessi Commissari nella loro Relazione a pag. 53, nota 30); (ii) la differenza pari a **1,3 milioni** di Euro è dovuta alla mancata applicazione di alcune misure nel 2015 le cui ragioni sono state espressamente indicate ed illustrate nella nota del 4/11/15 (con riferimento, in particolare, al mancato assorbimento di personale dell’Ospedale nell’ambito della “rete pubblica” - c.d. “mobilità regionale” – da parte della Regione Lazio, pari a 0,9 milioni di Euro).
84. Sempre nelle note del 30/10/15 e del 4/11/15 sono stati anche indicati ed illustrati gli interventi previsti dall’Ospedale non solo per il recupero del risparmio non effettuato nel 2015 (per 1,3 milioni di Euro) ma anche per il risparmio da effettuare nel 2016 (per 2,0 milioni di Euro).
85. Naturalmente, la realizzazione di tali risparmi è legata all’applicazione che ancora deve essere fatta degli accordi sindacali in essere sulla base delle misure e dei tempi in essi previsti, con la necessità, pertanto, per l’Ospedale di attuare le misure di cui si tratta tenuto conto dell’evolversi della situazione operative dell’Ospedale stesso, da gestire all’insegna della continuità.



86. A tal riguardo, si può comunque osservare che i dati relativi all'andamento del CdP in lavorazione da parte dell'Ospedale, e relativi ai periodi di paga dell'ultimo quadrimestre del 2015 (Settembre – Dicembre), indicano un miglioramento della riduzione del CdP sulle previsioni di fine anno rispetto ai dati di fine Agosto 2015, pari a **0,8 milioni** di Euro (dovuta all'entrata a regime delle misure attuate nel secondo semestre 2015 e, in particolare, all'uscita del personale che aveva sottoscritto accordi di cessazione da ultimo autorizzati dal Tribunale), che riducono il disavanzo sull'obiettivo di piano per il 2015 a **0,5 milioni** di Euro (dagli 1,3 milioni Euro previsti nella Relazione).
87. Senza contare che l'Ospedale, come già indicato ed illustrato nelle note del 30/10/15 e del 4/11/15, potrebbe far fronte agli obiettivi di riduzione del CdP (sia per la quota parte residuale sul 2015 che per quella programmata per il 2016), mediante ricorso al “non pagamento” della 13ma mensilità che, per il solo 2015, senza contare quindi quella del 2016), ammonta complessivamente a 3,5 milioni di Euro, importo che, da solo, sarebbe in grado di fornire ampia garanzia di copertura alla “residua” riduzione del CdP non solo per l'esercizio in corso ma per l'intero e complessivo obiettivo di piano.
88. Il tutto, in applicazione degli accordi sindacali in essere anche con riferimento alla c.d. “clausola di salvaguardia dei saldi invariati”, peraltro più volte ripresa e sottolineata dagli stessi Commissari nell'ambito della loro Relazione quale fattore positivo a “garanzia” del raggiungimento degli obiettivi complessivi di piano.
89. Sul punto (pagamento della 13ma mensilità 2015), come già rilevato, sono tuttavia in corso valutazioni di “opportunità interna” da parte dell'Ospedale.
90. Si rileva, infine, con riferimento al richiamo effettuato dai Commissari nella loro Relazione (pag. 129) alle *“perplexità sulla possibilità che il risparmio auspicato entro il 2016 si realizzi concretamente anche alla luce del mancato conseguimento dell'obiettivo del 2015”*, richiamando, in questa prospettiva, quanto già rilevato con la loro relazione dell'11/4/14, che tali loro perplexità erano state per l'appunto manifestate in mancanza (nel Giugno 2014) della “cornice” degli accordi sindacali poi sottoscritti nella seconda metà del 2014, accordi che, come dagli stessi Commissari sottolineato in più parti della loro relazione, ad oggi: (i) hanno comunque permesso la realizzazione di gran parte del risparmio sul CdP; (ii) sono comunque assistiti dalla c.d. “clausola di salvaguardia dei saldi invariati” a garanzia del pieno raggiungimento degli obiettivi di piano.

91. **Nello specifico sulle diverse “osservazioni” riguardanti l’andamento e gli obiettivi del CdP.**
92. “[...] non è stato precisato se le misure future previste possano determinare oneri nuovi o diversi da quelli già previsti nel Piano (oppure coerenti con le relative previsioni) [...]” (pag. 128).
93. La nota del 4/11/15 evidenzia espressamente (punto 6.4) che le uscite incentivate (collettive e/o individuali) previste per il 2016 saranno integralmente attuate facendo ricorso alle dotazioni residue del Fondo di incentivazione.
94. “[...] si ritiene di effettuare “una stima prudenziale che tiene conto della serie storica delle cessazioni” ma tale rilevante dato non è stato fornito” (pag. 128).
95. Il dato delle cessazioni per causali diverse dal pensionamento è il seguente: (i) anno 2015 (parziale al 31/8): n. 3 Dirigenti, n. 4 Comparto; (ii) anno 2014: n. 3 Dirigenti, n. 8 Comparto; (iii) anno 2013: n. 3 Dirigenti, n. 8 Comparto; (iv) anno 2012: n. 2 Dirigenti, n. 9 Comparto.
96. [...] “in merito agli “interventi organizzativi”, si prospettano generici “interventi di efficientamento su attività/reparti” ma non sono precisate né le attività, né i reparti; peraltro, analoga incompletezza è riscontrabile a proposito degli “interventi retributivi indiretti” con riferimento alla riduzione dell’indennità di turno” (pag. 129).
97. Gli interventi di cui trattasi (già attuati e di futura attuazione) costituiscono oggetto di confronto con le OO.SS. nell’ambito delle misure di cui all’ “Accordo Quadro”.
98. Nell’anno 2014, tali interventi hanno avuto ad oggetto in via prevalente il personale adibito alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria, nonché i servizi amministrativi al paziente (CUP e Casse).
99. Gli interventi avviati dal mese di settembre 2015 (reparti di Ostetricia e Ginecologia, Radiologia e Radioterapia) e di prossima attuazione hanno come obiettivo un più efficiente utilizzo delle risorse dei Reparti, sotto un profilo sia della flessibilità dell’utilizzo delle risorse (in una logica anche di fungibilità tra reparti del personale) sia della modulazione dell’orario di lavoro, sulla base di alcuni dati indicativi e rilevanti (ammontare delle ore di straordinario medio e delle indennità di turno, assenze del personale).
100. “[...] quanto ai prepensionamenti, non sono indicate le unità di personale che si ritiene aderiscano a tale facoltà [...]” (pag. 129).
101. La nota del 4/11/15 precisa espressamente (pag. 9) che la stima effettuata considera prudenzialmente n. 15 dipendenti che hanno già maturato i requisiti di

pensionamento e n. 5 dipendenti che raggiungeranno tali requisiti tra la fine dell'anno 2016 e l'anno 2017, rispetto ad un bacino di riferimento complessivo di n. 35 unità.

102. [...] *“resta poi il dubbio [...] sul risparmio ipotizzato a proposito degli “importi pagati al comparto della libera professione” in quanto trattasi del settore che dovrebbe determinare un cospicuo incremento dei ricavi”* (pag. 129).
103. L'ipotesi di risparmio è riferita non alla Dirigenza Medica – direttamente interessata all'incremento dei ricavi – ma esclusivamente al personale del Comparto (infermieri e tecnici) che svolge le proprie mansioni di reparto a supporto sia dell'attività SSN sia di quella libero-professionale. In quest'ottica (cfr. pag. 2 nota del 4/11/15) sin dal mese di Febbraio 2014 è stato già sospeso il pagamento della c.d. “compartecipazione” sulle attività di supporto alla libera professione riconosciuta al personale del Comparto.
104. E' stato, ora, previsto il prosieguo del confronto sindacale finalizzato alla definizione degli interventi sulle voci retributive ancora riconosciute al personale del Comparto nell'ambito delle prestazioni svolte a supporto della libera professione;
105. [...] *“parrebbe, quindi, che, a parità di oneri complessivi si ipotizza un numero di esodi effettivi pari a poco più della metà di quelli previsti [...]”* (pag. 130).
106. Nella nota del 4/11/15 (pagg. 10-13) è stata data ampia illustrazione alle diverse modalità di previsione utilizzo del Fondo per le uscite incentivate al momento di costituzione dello stesso e delle relative modalità di quantificazione degli accantonamenti.
107. Si sottolinea, in particolare, che – mentre inizialmente la previsione di incentivo per dipendente era riferito ad un dato medio (6 mensilità lorde con un parametro di riferimento di una retribuzione annua lorda pari a € 0,03 milioni di Euro) – l'utilizzo effettivo delle dotazioni nel 2014/2015 è stato riferito a figure professionali (in particolare quelle della Dirigenza Medica) con costo del lavoro medio sensibilmente più elevato (€ 0,09/0,10 milioni di Euro).
108. Per l'effetto, l'incentivo medio erogato per ogni uscita è stato più elevato, ma il risparmio indotto sul costo del personale è stato più che proporzionale;
109. *“[...] desta non poche perplessità sotto il profilo dei futuri costi del personale notoriamente collegati al numero dei dipendenti?”.*
110. Come già rilevato, il piano prevede un obiettivo di riduzione del costo del

personale pari a 14,2 milioni di Euro, equivalente a n. 193 dipendenti.

111. Come, peraltro, ampiamente evidenziato nella Relazione stessa, l'obiettivo di riduzione può essere alternativamente raggiunto o riducendo il numero dei dipendenti o abbattendone il relativo costo del lavoro.
112. Nel caso di specie, sin dal momento della definizione delle concrete misure da attuare per la riduzione del costo del lavoro dell'Ospedale sulla base degli obiettivi di piano, nonché all'esito dei primi tavoli di confronto con le parti sociali interessate (sia sindacali che istituzionali), per ragioni di "sostenibilità" organizzativa e di "praticabilità" sia contrattuale che sindacale, era già stato previsto che tale riduzione si potesse sostenere in linea di massima: (i) per circa il 50% (7,0 milioni di Euro) mediante un effettivo intervento sui livelli occupazionali (con riduzione degli organici); (ii) per il rimanente 50% (7,1 milioni di Euro) con intervento sui livelli retributivi.
113. Si ritiene, per l'effetto, che l'attuazione delle complessive misure di intervento ipotizzate consenta di raggiungere un livello di costo del personale equivalente ad un abbattimento dell'organico di n. 193 dipendenti, pur con un numero minore di uscite.
114. Quanto alle possibili uscite, si rileva, peraltro, che nel corso del 2016 potrebbe essere nuovamente attivato il canale della "mobilità regionale" (possibilità per il personale dell'Ospedale di essere "assorbito" nella "rete sanitaria pubblica", tenuto conto del recente Decreto "sblocca turnover" della Regione Lazio del 12 novembre 2015), con la possibilità, quindi, per l'Ospedale di poter realizzare nel 2016 l'obiettivo di riduzione non attuato nel 2015 a tale titolo per **0,9 milioni di Euro** (pari a circa 20 unità sulle 80 che attualmente sono in possesso dei requisiti per accedere alla "mobilità" di cui si tratta).

\* \* \*

Tanto si doveva agli Organi della Procedura, per una migliore informativa in merito ai contenuti della Proposta di Concordato, nonché ai creditori concorsuali, per consentire loro di esprimere con maggiore consapevolezza il proprio voto sulla Proposta Definitiva.

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Email inviata dai legali della Casa Generalizia ai Commissari in data 2 novembre 2015, ore 9:56 e relativo allegato;
2. Conteggi interessi su D.I. n. 3198/14 del 4 febbraio 2014;
3. Conteggi interessi su D.I. n. 23697/12 del 29 novembre 2012;

4. Relazione di PWC sulla riduzione del costo del lavoro.
5. Nota esplicativa sul fondo rischi inviata dalla Casa Generalizia ai Commissari in data 3 novembre 2015.

Con perfetta osservanza.

Roma, 18 novembre 2015

Avv. Marco Passalacqua

Avv. Alessandro Tribulato